



Il Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

PROCEDURA COMPETITIVA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE, A VALERE SUL FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA 2022 – 2023 (BANDO FIS 2)

DECRETO DIRETTORIALE 1° AGOSTO 2023, N. 1236

DISPOSIZIONI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ

VISTO il Decreto Direttoriale 1° agosto 2023, n. 1236 recante la “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022 – 2023*” (Bando FIS 2) e, in particolare:

- l'articolo 6, comma 6, lett. b) ai sensi del quale “*L' Host Institution deve, inoltre, su richiesta del PI, ai fini della presentazione della proposta progettuale, si impegna: [...] b. alla stipula di un apposito contratto con i PI in caso di ammissione a finanziamento qualora questi non siano già dipendenti della stessa Host Institution a tempo determinato o indeterminato come ricercatori o docenti*”
- l'articolo 9 che ai commi 4 e 5 dispone che: “*4. La durata massima dei progetti è di 3 anni, a partire dalla data di avvio delle attività. 5. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.*”;
- l'articolo 10 che al comma 4 dove è previsto che “*4. I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dalla data di avvio ufficiale dei progetti (90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento)*”;
- l'articolo 16 comma 4 ai sensi del quale “*La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento*”;
- l'articolo 17, comma 3, lett. d) ai sensi del quale le *Host Institutions* sono obbligate pena la decadenza del contributo ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal presente decreto;
- l'articolo 18 che al comma 1 dispone che “*il contributo assegnato è oggetto di revoca ed i beneficiari sono soggetti a decadenza totale dal contributo concesso, qualora non vengono rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente decreto ovvero nelle successive indicazioni fornite dal Ministero ivi comprese le “Linee guida per la rendicontazione e la determinazione delle spese ammissibili [...]”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 luglio 2022, n. 919 relativo a “*Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni*”, e in particolare l'art. 2 recante i “*Programmi di ricerca finanziati dal MUR*” in materia di chiamata diretta dei vincitori del programma “*FIS – Fondo Italiano per la Scienza*” in qualità di “*Principal Investigator*” (PI);

VISTA la Delibera 3/2025 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) che anche sulla base delle numerose istanze provenienti dalla comunità scientifica ha proposto all'Amministrazione “*per il Bando FIS 2, al fine di assicurare la conclusione delle procedure di chiamata diretta per i PI interessati in tempo utile per l'avvio delle attività progettuali, di prorogare il termine fissato dall'articolo 16, comma 4, del bando adeguando le ulteriori previsioni del bando circa l'ammissibilità delle spese e i tempi di rendicontazione delle stesse*”;



Il Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

RILEVATA la necessità di garantire il migliore coordinamento tra le previsioni di cui all'art. 9, comma 5 e l'art. 6, comma 6, lett. b) del Bando FIS 2, ai fini di un corretto inquadramento per chiamata diretta da parte delle Università quali *Host Institution* dei vincitori del programma “*FIS – Fondo Italiano per la Scienza*”, in qualità di “*Principal Investigator*” (PI).

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO:

DECRETA

Articolo 1

(Termine per l'avvio delle attività progettuali)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto Direttoriale 1° agosto 2023, n. 1236 recante la “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul fondo italiano per la scienza 2022 – 2023*” (Bando FIS 2), al fine di consentire l'inquadramento contrattuale del PI, le attività progettuali possono essere avviate non oltre il 210° giorno dalla data di avvio ufficiale dei progetti fissata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Bando FIS 2, al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento.
2. I *Principal Investigator* comunicano, attraverso la piattaforma dedicata e nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite, la data di avvio del progetto nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 1.
3. I costi sono ammissibili se sostenuti a partire dalla data di avvio dei progetti come determinata ai sensi del comma 1. La mancata comunicazione di avvio delle attività progettuali ai sensi del precedente comma 2 determina l'inammissibilità dei costi sostenuti.
4. Al presente decreto si applicano le previsioni dell'articolo 17, comma 3, e dell'articolo 18, comma 1, del bando FIS 2.

Articolo 2

(Comunicazioni e informazioni)

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito Istituzionale del Ministero <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/fis/fis-2> nonché nella piattaforma CINECA raggiungibile al link <https://fis-submission.mur.gov.it/bando-fis-2/>.
2. Restano ferme tutte le altre disposizioni del Decreto Direttoriale 1° agosto 2023, n. 1236.
3. La pubblicazione del presente Decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti di Legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Il Direttore generale

Dott. Vincenzo Di Felice

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”